

Parametri: entro il 30 settembre scade il termine per l'adeguamento dell'IVA

Federico Gavioli

Entro il prossimo 30 settembre scade il termine per il versamento dell'IVA dovuta in caso di adeguamento, da parte del contribuente interessato, alle risultanze dei parametri

Con l'approssimarsi della scadenza del 30 settembre, per l'invio delle dichiarazioni dei redditi, occorre prestare particolare attenzione anche ad una serie di altri adempimenti, tra i quali, va ricordato anche l'adeguamento IVA ai parametri: per i contribuenti a cui si applicano ancora i parametri scade, infatti, il termine per il versamento dell'IVA dovuta in caso di adeguamento alle risultanze dei parametri, per il periodo di imposta 2015.

Va ricordato che i parametri sono degli strumenti presuntivi che misurano i ricavi, i compensi e il volume d'affari dei contribuenti che esercitano attività di impresa oppure arti e professioni (D.P.C.M. del 29 gennaio 1996). In particolare, i parametri si applicano ai soggetti per i quali non sono ancora stati approvati gli studi di settore o per i quali gli studi, pur approvati, non sono applicabili.

I contribuenti che hanno annotato nelle scritture contabili ricavi o compensi, oppure registrato corrispettivi, per un ammontare inferiore a quello che risulta dall'applicazione dei parametri possono essere assoggettati ad accertamento. Qualora il soggetto ritenga di aver determinato un minore ammontare dei ricavi/compensi rispetto a quello che si ottiene effettuando il ricalcolo degli stessi attraverso il software ministeriale, potrà "correggere" il dato all'interno della dichiarazione dei redditi.

In questo modo, all'Amministrazione finanziaria sarà inibita la possibilità di attivare la procedura di accertamento.

All'atto pratico, l'adeguamento spontaneo comporta che i maggiori ricavi/compensi concorrano unitamente agli altri redditi alla determinazione della base imponibile e, viene effettuato dal contribuente, mediante l'indicazione dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili, in appositi righe della dichiarazione dei redditi.

Per i contribuenti soggetti ai parametri non ci sono state proroghe

Occorre evidenziare che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 139, del 16 giugno 2016, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2016 era stata resa definitiva la proroga dei termini per versare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale, da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Il termine per il versamento era slittato al 6 luglio 2016 (al 22 agosto 2016 con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%).

La proroga valeva anche per coloro che partecipavano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e per i contribuenti c.d. minimi e precisamente quelli che adottano il regime forfetario dei minimi (art. 1, cc. 54-89, legge n. 190/2014) e di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. n. 98/2011).

Occorre prestare molta attenzione al fatto che la proroga attuata con il D.P.C.M. suindicato non valeva per tutti i contribuenti; non potevano beneficiare della proroga, e pertanto dovevano rispettare la scadenza ormai superata del 16 giugno 2016 e del 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%, i soggetti non interessati dagli studi di settore, tra i quali rientravano anche i soggetti a cui si applicano i parametri.

Nel modello Parametri 2016, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2016, devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per i quali non sono approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

I parametri non trovano, in ogni caso, applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l'inizio o la cessazione dell'attività nel corso del 2015 impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge Finanziaria 2007.

L'art. 1, c. 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), modificando l'art. 10, della legge n. 146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclusione la cessazione e l'inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l'inizio dell'attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all'applicazione dei parametri:

- a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l'attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L'ipotesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell'attività è avvenuta anteriormente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e l'inizio attività sia avvenuto nel corso del periodo d'imposta 2015, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione;
- b) i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta quando la stessa costituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.

A chi si applicano i parametri e gli accertamenti

Relativamente ai parametri e accertamenti, si ricorda che gli interessati da tale tipologia di accertamento sono gli esercenti attività d'impresa o professionale per i quali

non sono stati approvati gli studi di settore;

sono stati approvati gli studi di settore, ma operano cause di inapplicabilità degli stessi, non estendibili ai parametri;

relativamente alle attività svolte, risultano applicabili, per talune, gli studi di settore e per altre i parametri, qualora i ricavi attinenti le attività per le quali sono applicabili i parametri abbiano, in termini di percentuale di ricavi, prevalenza relativa

I contribuenti hanno, tuttavia, la possibilità di evitare l'applicazione dello strumento di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, procedendo all'adeguamento:

- ✓ dei ricavi/compensi ai fini dei redditi;
- ✓ del volume d'affari ai fini IVA.

L'art. 3, c. 126, legge n. 662/1996, consente, ai fini IVA, l'adeguamento del volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri, come ridotto in base alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 27 marzo 1997, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Adeguamento ai fini IVA

Il rigo VA11 della dichiarazione IVA 2016 deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che, per l'anno d'imposta 2014, hanno adeguato il volume d'affari alle risultanze dei parametri.

Nel rigo devono essere indicati i maggiori corrispettivi (colonna 1) e l'imposta versata mediante il modello F24 - codice tributo 6493 (colonna 2). Tale maggior imponibile e la relativa imposta non devono essere indicati nel quadro VE in quanto non si riferiscono al 2015, ma all'anno precedente.

I contribuenti che intendano adeguarsi alle risultanze dei parametri per l'anno d'imposta 2015 devono versare la maggiore imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2016 (periodo d'imposta 2015), prevista per venerdì 30 settembre, utilizzando il modello F24 e il codice tributo 6493.

Attenzione: l'importo dell'adeguamento e la relativa IVA dovranno essere indicati nell'apposito rigo del quadro IVA della dichiarazione annuale IVA, dell'anno successivo (Unico 2017 – periodo di imposta 2016).

Il maggiore imponibile e la relativa imposta devono essere indicati nella dichiarazione IVA/2017 (anno d'imposta 2016).

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni	1	2	
	VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 (imponibile e imposta)			,00
	VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1			
		Importo compensato nell'anno 2015 2			,00
	VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini			,00
	VA14	Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA			1
VA15	Società di comodo			1	

Attenzione : deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che, per l'anno d'imposta 2014, hanno adeguato il volume d'affari alle risultanze dei parametri

20 settembre 2016
Federico Gavioli